

Città di Noale

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DELLA CITTA' DI NOALE approvato con deliberazione di consiglio Comunale di Noale n.48 del 20.09.2010

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 1, dello Statuto del Comune, ed in relazione al disposto dell'art.6, comma 2 , del Decreto Legislativo n.267/2000 – Testo Unico Enti Locali, disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma comunali.

Art. 2

Il gonfalone

Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 2001 ed è descritto nello statuto.

Art. 3

Custodia del gonfalone

Presso la Residenza Comunale ci sono 2 – due – esemplari del Gonfalone
- Il primo – stabile – opportunamente posizionato presso la Sala Consiglio della Città di Noale di Plazzo della Loggia;
- il secondo custodito dal servizio messi della Città di Noale, presso la sede municipale centrale di Piazza Castello.

Art. 4

Uso del gonfalone

Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

Art. 5

Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Art. 6

Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 7

Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia municipale o da un messo comunale, in uniforme.

Il gonfalone potrà anche essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce. In questo caso verrà concordato l'abbigliamento da indossarsi, che potrà anche essere la divisa specifica di associazioni o gruppi, compresi quelli di rievocazione storica in uso presso le Contrade della Città di Noale.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.

Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8

Lo stemma

Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 2001 ed è descritto nello statuto.

Art. 9

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

1. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
2. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
3. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento, conformemente a quanto stabilito dallo statuto comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.